



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provincia di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ord. N. 111 del 5 GEN. 2018

☎ 091/8711327 (PBX) Fax 091/8711329

www.comune.misilmeri.pa.it

OGGETTO: Rettifica Ordinanza n. 87 del 10 novembre 2017. - Speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Visti:

- L'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comma 1 che fissa l'efficacia delle Ordinanze contingibili ed urgenti per un periodo non superiore a sei mesi.
- L'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comma 4 che prevede la possibilità di reiterare le Ordinanze contingibili ed urgenti per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
- La prima Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con cui vengono attivate n. 2 aree di raccolta temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati, avente efficacia di mesi n. 6 e quindi sino al 21 ottobre 2016.
- L'Ordinanza Sindacale n. 96 del 06 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con cui viene prorogata l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016, avente efficacia di mesi n. 6.
- L'Ordinanza Sindacale n. 30 del 05 maggio 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con cui viene prorogata con modifiche l'Ordinanza Sindacale n. 96 del 06 ottobre 2016 e nella quale è stato erroneamente indicato come termine di efficacia il periodo di mesi n. 9 per un'area e di mesi 10 per un'altra area.
- L'ultima Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con cui viene prorogata l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 05 maggio 2017 e nella quale è stato erroneamente indicato come termine di efficacia il periodo di mesi n. 9 per un'area e di mesi 10 per un'altra area.


Ritenuto:

- Di procedere alla rettifica dell'ultima Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fissando, per la stessa, una durata temporale di efficacia sino al 21 aprile 2018.
- Di confermare i contenuti dell'ultima Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.
- Di esprimere parere favorevole all'attività posta in essere nei siti individuati con l'Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, in quanto questa consente la diminuzione dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica dovuti all'abbandono indiscriminato dei rifiuti oltre a rendere più efficace il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto attualmente differenziato, senza peraltro arrecare alcuna conseguenza negativa di tipo ambientale prevedibile.
- Per quanto sopra di derogare a quanto disposto dal Decreto 8 aprile 2008, recante la *disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*

PROPONE

- Di procedere alla rettifica dell'ultima Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fissando, per la stessa, una durata temporale di efficacia sino al 21 aprile 2018.
- Di confermare i contenuti dell'ultima Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
(Geom. Rosanna Raffa)



Per tutto quanto sopra espresso e vista la superiore proposta,

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ORDINA

per le regioni meglio precisate nella proposta del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- Di procedere alla rettifica dell'ultima Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fissando, per la stessa, una durata temporale di efficacia sino al 21 aprile 2018
- Di confermare i contenuti dell'ultima Ordinanza Sindacale n. 87 del 10 novembre 2017 ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.
- La cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testé citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco.
- Dare incarico al responsabile dell'Area 5 di porre in essere gli atti gestionali utili a rendere esecutiva la presente Ordinanza mediante procedure di urgenza e tempestività.

AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia e Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

- Che l'ufficio di segreteria provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al

Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;

- Che la presente ordinanza in copia dovrà essere inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Palermo, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, All'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6 al Commissario Straordinario del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, ai Commissario Straordinario del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, alla S.R.R. "Palermo Provincia Ovest", alla Stazione Carabinieri di Misilmeri, all'ASP PALERMO n. 6 – Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPA - Palermo;
- Che la presente ordinanza venga notificata al "Centro di Coordinamento R.A.E.E.", con sede in Milano, Via Ausonio n. 4 preposto al servizio di ritiro dei RAEE.
- Che la presente Ordinanza venga notificata al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori con sede operativa in Cinisello Balsamo, Via M. Viganò de Vizzi 93/95.
- È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

IL SINDACO
Rosalia Stedarelli
Rosalia Stedarelli